FONDAZIONE SLALA

SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA

* * *

ATTO DI FONDAZIONE

* * *

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA Articolo 1

E' istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE SLA-LA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA", per brevità anche "FONDAZIONE SLALA".

Articolo 2

La Fondazione si prefigge di esercitare - in assenza di intento lucrativo - attività mirata allo studio e alla promozione del sistema logistico del Nord-Ovest dell'Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e le aree a questi connesse, destinate a ricevere l'allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà curare o favorire lo svolgimento anche da parte di altri soggetti di ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di qualsiasi natura finalizzata allo sviluppo dell'intero sistema di aree e di insediamenti rientranti nell'ambito territoriale sopra indicato, dedicati alla logistica, nonché delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle merci, di "inland terminals" e piattaforme intermodali in genere, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dagli Enti pubblici e dalle Autorità amministrative all'uopo competenti. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra; e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi.

Per dare concreta attuazione al proprio scopo la Fondazione potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese da altri soggetti, pubblici e privati, con riferimento all'attuazione e all'esercizio dei predetti insediamenti logistici; e vigilare affinché le attività promozionali e

progettuali rientranti nel suddetto scopo siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitolati normalmente in uso presso gli Enti di volta in volta interessati.

Nell'ambito del proprio scopo istituzionale, la Fondazione potrà inoltre attivare ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per la realizzazione di insediamenti logistici, anche singolarmente considerati; e compiere altresì quelle ulteriori operazioni ritenute utili al perseguimento dello scopo medesimo.

Articolo 3

La Fondazione ha sede nel Comune di Alessandria. Con deliberazione del Consiglio generale possono essere istituiti sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia.

Articolo 4

La durata della Fondazione è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio generale.

Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE E RENDICONTO Articolo 5

scopo.

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dal valore netto patrimoniale della SLALA s.r.l. - dalla cui trasformazione la Fondazione stessa promana - alla data di efficacia della menzionata trasformazione: valore netto patrimoniale ricavato da quello esistente al 27 novembre 2007 pari ad Euro 770.576,00 (settecentosettantamilacinquecentosettantasei virgola zero zero) come rettificato per effetto dell'incremento o del decremento della gestione intercorrente fra tale data e quella di efficacia della trasformazione.

Successivamente, il suddetto patrimonio risulterà incrementato:

- a) da tutti i beni, immobili e mobili, denaro compreso, che a qualunque titolo pervengano alla Fondazione;
- b) dagli accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali;
- c) dai proventi delle attività esercitate dalla Fondazione, ritratti anche in dipendenza dell'esecuzione di convenzioni e contratti;
- d) dai contributi di qualsiasi genere ricevuti da qualunque soggetto, pubblico o privato;
- e) dagli eventuali avanzi della gestione risultanti dai rendiconti d'esercizio regolarmente approvati;
- f) da ogni altro ricavo, plusvalenza, utilità e guadagno;

al netto dei costi ed oneri della gestione e delle eventuali minusvalenze o perdite di qualsiasi genere.

Articolo 6

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con gli anni solari.

Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio generale dovrà essere convocato per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione.

Il rendiconto è composto dagli stessi documenti che compongono il bilancio d'esercizio disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è predisposto - con gli adeguamenti del caso - secondo gli stessi schemi e gli stessi principi di redazione e con l'adozione dei medesimi criteri di valutazione degli elementi patrimoniali ivi previsti.

Il rendiconto è corredato dalla relazione sulla gestione formata dal Consiglio generale e dal rapporto dell'Organo di controllo.

Al fine di consentire all'Organo di controllo di estendere il proprio rapporto sul rendiconto in tempo utile, il progetto di rendiconto deve essere rimesso ai suoi componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio generale convocata per il suo esame e la sua approvazione.

Articolo 7

In considerazione dell'assenza di intento lucrativo della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione emergenti dai rendiconti regolarmente approvati andranno ad accrescere il patrimonio destinato al perseguimento dello scopo istituzionale della stessa.

CONSIGLIO GENERALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO ESECUTIVO E PRESIDENTE

Articolo 8

La Fondazione è retta da un Consiglio generale costituito dagli Enti fondatori della Fondazione, nonché dagli Enti pubblici e privati che comunque in seguito abbiano aderito, e che non abbiano dichiarato la volontà di voler recedere dal continuare a partecipare alle attività della Fondazione, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, con cadenza triennale, dal Consiglio Generale come previsto all'articolo 9 del presente atto di Fondazione.

Gli Enti pubblici e privati che intendano entrare a fare parte del Consiglio Generale della Fondazione possono fare domanda di ammissione al Consiglio Generale stesso il quale dovrà deliberare in merito all'entrata del nuovo Ente determinandone altresì la misura del contributo iniziale a favore della Fondazione.

- Gli Enti sia pubblici che privati possono, in ogni momento, dichiarare di non voler più partecipare all'attività della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio Generale e cessando così di fare parte del Consiglio Generale stesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- Il Consiglio Generale della Fondazione deve deliberare l'esclusione dal Consiglio Generale e da ogni altra attività della Fondazione, degli Enti sia pubblici che privati che non abbiano versato, per due anni consecutivi, i contributi dagli stessi promessi ovvero che non si siano impegnati a versare alcun contributo per un triennio.

Articolo 9

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le sequenti decisioni:

- a) modificazione del presente atto di Fondazione;
- b) scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
- c) approvazione ogni tre anni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un piano di spesa per il triennio successivo contenente altresì la determinazione, sulla base delle disponibilità che offrono gli Enti, della misura in cui ciascun Ente dovrà contribuire alla spesa. Nella stessa delibera il Consiglio Generale stabilirà:
- quali Enti avranno diritto, per il triennio successivo, alla nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di un criterio proporzionale ai contributi previsti per il triennio successivo, con una soglia minima di contributi al di sotto della quale ciascun ente non avrà diritto, per il triennio successivo alla nomina di alcun componente del Consiglio di Amministrazione;
- il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza di ciascun Ente per il triennio successivo;
- d) nomina del Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina dell'Organo di controllo; determinazione del relativo emolumento annuo;
- g) nomina del Direttore della Fondazione stabilendone il rapporto di lavoro o di collaborazione, le attribuzioni, le modalità d'esercizio e la retribuzione;
- h) adozione dei provvedimenti necessari in caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i) approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo.

Sono altresì di competenza del Consiglio Generale tutte le altre decisioni che non siano di spettanza del Consiglio di Amministrazione in base al presente atto di Fondazione.

- Il Consiglio generale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.
- Il Consiglio generale è convocato con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto ore prima del giorno in cui è convocata la riunione medesima.
- Il Consiglio generale si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio generale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Alle riunioni del Consiglio generale potranno intervenire anche soggetti esterni a tale organo, appositamente invitati dal Presidente a parteciparvi.
- Il Segretario delle riunioni del Consiglio generale è nominato di volta in volta dai presenti, anche al di fuori dei suoi componenti, a meno che non sia nominato dal Consiglio stesso per un periodo determinato di tempo.

Articolo 10

Le deliberazioni del Consiglio generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, salvo quelle comportanti la revisione del presente atto di Fondazione, lo scioglimento anticipato della Fondazione rispetto al termine di durata stabilito al superiore articolo 4 ovvero la proroga del termine medesimo, le quali devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario.

Articolo 11

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette componenti nominati da ciascun Ente sulla base di quanto stabilito con la delibera del Consiglio Generale di cui all'articolo 9 lettera c) del presente atto di Fondazione.
- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
- Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio. Gli stessi sono rieleggibili.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone le attribuzioni e le modalità di esercizio, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili l'esame e l'approvazione del rendiconto né la predisposizione di modifiche al presente atto di Fondazione.
- I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre revocati dall'Ente che li ha nominati che può, altresì, disporre in qualsiasi evenienza la loro sostituzione.
- In caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale ne prenderà atto invitando l'Ente competente a sostituire il Consigliere venuto meno. Nel frattempo, i quorum per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si determineranno sulla base del numero dei Consiglieri rimasti in carica.

Articolo 12

- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dello scopo istituzionale della stessa.
- Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alle funzioni organizzative, gestionali, amministrative, giuridiche, di sviluppo delle attività e di relazioni esterne e istituzionali della Fondazione stessa.
- Il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, la relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo.
- Il Consiglio di Amministrazione predispone e propone al Consiglio Generale il piano di spesa per il triennio successivo contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun Ente dovrà contribuire alla spesa.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun
 membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta
 elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima del
 giorno in cui è convocata la riunione medesima.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di
 Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
 identificati e sia loro consentito seguire la discussione e
 intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
 affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si
 considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente
 e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
 libro.

Articolo 13

- Il Presidente della Fondazione:
- è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca le riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede tali riunioni e regola lo svolgimento dei lavori; sottoscrive, unitamente al Segretario, i relativi verbali;
- cura che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione;
- presenta al Consiglio Generale il progetto di rendiconto consuntivo e quello del bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- sovraintende al generale andamento della Fondazione.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni medesime vengono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 14

La rappresentanza legale e negoziale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di

giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta al Presidente della Fondazione. Essa può altresì essere conferita dal Consiglio di Amministrazione al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Consiglieri delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 15

La Fondazione è controllata - per quanto attiene sia al controllo sulla legalità e sulla correttezza dell'amministrazione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio di Revisori legali, composto da tre Revisori legali effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti ovvero, in alternativa, da un Revisore unico, nominati dal Consiglio generale e funzionanti ai sensi di legge.

Il Consiglio generale determina l'emolumento annuo dei Revisori legali effettivi e del Presidente del Collegio stesso ovvero del Revisore unico all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica.

I componenti del Collegio dei Revisori legali ovvero il Revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO RESIDUO

Articolo 16

Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

- a) la scadenza del termine di durata, salvo che questo venga anticipatamente prorogato con deliberazione del Consiglio generale;
- b) il raggiungimento dello scopo istituzionale o l'intervenuta impossibilità di perseguirlo;
- c) la deliberazione del Consiglio generale di scioglimento anticipato rispetto al termine di durata;
- d) la perdita del patrimonio senza che questo venga ricostituito in misura reputata sufficiente al perseguimento del proprio scopo istituzionale dal Consiglio generale, entro novanta giorni dalla sua perenzione;
- e) l'eventuale assoggettamento ad una procedura concorsuale. Verificandosi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio generale deve assumere senza indugio i provvedimenti finalizzati alla liquidazione del patrimonio, primo fra i quali la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, le modalità di esercizio e il compenso.
- Ove i provvedimenti finalizzati alla liquidazione non vengano tempestivamente deliberati dal Consiglio generale, saranno assunti dal Presidente del Tribunale di Alessandria ad istan-

za del più diligente componente del Consiglio stesso.

Il Consiglio generale e l'Organo di controllo rimarranno in carica fino alla chiusura della liquidazione per l'espletamento delle funzioni di rispettiva pertinenza.

Articolo 17

Il patrimonio residuato dalla liquidazione della Fondazione dovrà essere devoluto dal liquidatore (o dai liquidatori) per scopi coerenti con il suo scopo istituzionale indicato nel presente atto, o comunque per scopi di promozione o di studio della logistica e dei trasporti ovvero mirati allo sviluppo di sistemi di logistica integrata.

FORO COMPETENTE

Articolo 18

Per qualsiasi controversia, comunque concernente, anche in via accessoria o conseguenziale, la Fondazione e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'atto di Fondazione, che possa instaurarsi tra la Fondazione medesima e i membri del Consiglio generale e/o dell'Organo di controllo, come pure tra i membri del Consiglio generale e/o quelli dell'Organo di controllo tra loro, sarà competente a decidere il Foro di Alessandria.

CLAUSOLA FINALE

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di fondazioni, ovvero a quelle espressamente richiamate nell'atto stesso.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 20

La nuova formulazione degli articoli 8, 9, 11 e 12 nel testo sopra riportato è stata deliberata dal Consiglio Generale della Fondazione in data 07 aprile 2014 e conseguirà efficacia dalla data di approvazione delle modifiche stesse da parte dell'Autorità Prefettizia.

Da tale data decadranno i membri dell'attuale Consiglio Generale della Fondazione.

Dalla data di approvazione delle sopra citate modifiche da parte dell'Autorità Prefettizia, il nuovo Consiglio Generale sarà costituito dagli Enti ai quali, in forza dell'art.8 del precedente atto di Fondazione, competeva il diritto di nomina dei componenti del Consiglio Generale. Di detti Enti faranno parte del nuovo Consiglio Generale, soltanto quelli che, tra la data di adozione della delibera (07 aprile 2014) e la data di entrata in vigore del nuovo testo dei citati articoli (approvazione prefettizia), avranno manifestato, con comunicazione scritta al Presidente della Fondazione, la propria volontà di permanere nella Fondazione e la propria disponibilità a sostenere economicamente la stessa.

Sempre a decorrere dalla data di approvazione delle citate modifiche da parte dell'Autorità Prefettizia, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto dagli attuali componenti del Consiglio Generale nominati da quegli Enti che avranno manifestato, con comunicazione scritta al Presidente della Fondazione, la propria volontà di permanere nella Fondazione e la propria disponibilità a sostenere economicamente la stessa, ai sensi del precedente comma.

Detti componenti del Consiglio di Amministrazione decadranno dalla carica alla data del 31 maggio 2014.

Entro la data del 15 maggio 2014 il nuovo Consiglio Generale stabilirà, sulla base di un criterio proporzionale ai contributi concordati con gli Enti per l'anno 2014, il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2014 e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza di ciascun Ente per l'anno 2014, determinando una soglia minima di contribuzione al di sotto della quale ciascun Ente non avrà diritto, per l'anno 2014, alla nomina di alcun componente del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati entro il 31 maggio 2014 ed entreranno in carica dal primo giugno 2014. Gli stessi resteranno in carica fino alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 2014. Gli stessi sono rieleggibili.

Dalla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 2014 il Consiglio di Amministrazione sarà nominato secondo le regole del presente atto di Fondazione.

F.to: REPETTO ALESSANDRO

GIORGIO OGGIANU

ELENA BOSIO

LUCIANO MARIANO notaio